

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI ATTI DEL GOVERNO (CAMERA) E COMMISSIONE
SPECIALE PER L'ESAME DEGLI ATTI URGENTI PRESENTATI DAL GOVERNO (SENATO)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA (UE) 2016/97 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA –
ATTO N. 7**

Audizione del Direttore Generale dell'ABI
Dott. Giovanni Sabatini

23 aprile 2018

Illustri Presidenti, Onorevoli Deputati e Senatori,

consentitemi innanzitutto di ringraziarvi, a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del presidente Antonio Patuelli, per l'invito a partecipare alla presente Audizione ed esprimere il punto di vista del mondo bancario sullo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa.

Il provvedimento in esame assume interesse per il nostro settore in quanto le banche rappresentano uno dei principali canali di distribuzione di prodotti assicurativi, sia di tipo tradizionale sia di investimento.

Il mondo bancario è sensibile al tema della distribuzione dei prodotti alla clientela, che non si esaurisce con la definizione dell'assetto normativo e regolamentare, ma coinvolge anche la corretta impostazione dei rapporti tra banche, personale e clientela. A tal fine, l'8 febbraio 2017, è stato siglato tra ABI e Sindacati di settore, l'Accordo nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro, che ha individuato una serie di innovative iniziative per riaffermare con forte convinzione i valori etici cui ispirare tali rapporti.

In generale, l'Associazione Bancaria Italiana **condivide i contenuti dell'articolato**, finalizzati a recepire coerentemente il dettato normativo europeo nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione assicurativa.

Si esprime altresì l'auspicio che nel processo di recepimento si **eviti di introdurre norme suscettibili di produrre svantaggi competitivi** per le imprese bancarie e finanziarie operanti in Italia in rapporto ai competitor di altri Paesi europei, nell'ottica di assicurare un terreno di gioco quanto più possibile livellato.

Ciò dovrebbe essere tenuto presente nel processo di **decisione sull'esercitare o meno le opzioni concesse agli Stati membri**.

È corretto **l'approccio**, adottato dall'art. 5 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), **nel definire il coordinamento tra le norme di recepimento della IDD relative alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e quelle di recepimento sia della MIFID II, relative alla distribuzione dei prodotti di investimento, sia del Regolamento PRIIPS.**

Tale approccio, infatti, prevede:

a) in tema di incentivi, l'applicazione della medesima disciplina prevista dalla MIFID II anche a quelli inerenti alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

b) i principi per la ripartizione dei poteri di vigilanza tra IVASS e CONSOB in relazione alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, i quali stabiliscono:

- ✓ che l'IVASS abbia i poteri di vigilanza in tema di: a) governo dei prodotti per quanto attiene alle attività di ideazione e distribuzione dei prodotti svolte direttamente dalle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi; b) trasparenza e correttezza della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi direttamente svolta dalle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi;
- ✓ che la Consob abbia i poteri di vigilanza in tema di: a) governo dei prodotti per quanto attiene all'attività di distribuzione svolta dai soggetti abilitati alla distribuzione dei prodotti assicurativi; b) trasparenza e correttezza della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi svolta dai soggetti abilitati alla distribuzione dei prodotti assicurativi;
- ✓ il coordinamento tra l'IVASS e la Consob al fine di garantire la coerenza ed efficacia complessiva del sistema di vigilanza e il contenimento degli oneri per i soggetti vigilati;

c) la conferma dell'attribuzione alla Consob dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti di investimento commercializzati in Italia, ivi compresi quelli assicurativi.

E' importante che il Decreto Legislativo in esame definisca la disciplina dettagliata di tali principi al fine di assicurarne la loro **corretta trasposizione nelle norme regolamentari di competenza delle due autorità di vigilanza**. In particolare, è necessario che siano chiaramente identificati gli ambiti di competenza della vigilanza regolamentare delle due Autorità e che le banche, che distribuiscono tutti i prodotti di investimento (sia finanziari sia assicurativi), siano vigilati da un'unica autorità.

Tali istanze tengono conto sia delle esigenze operative del mondo bancario e finanziario, sia dei principi di proporzionalità, buon andamento ed economicità che governano l'azione amministrativa.

Inoltre, occorre rilevare che l'art. 1, comma 10 dello schema di Decreto Legislativo in esame, introducendo l'art. 108 bis al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – CAP), istituisce l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi (ORIA), che mutua lo stesso schema dell'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) di cui all'art. 128-*undecies* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Lo stesso articolo disciplina le modalità di iscrizione degli intermediari che intendono svolgere l'attività di distribuzione assicurativa nel territorio nazionale.

In primo luogo, è opportuno il richiamo riportato nel nuovo articolo in merito all'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per i soggetti iscritti in altri albi o registri. Si evidenzia infatti come la potenziale superfetazione degli obblighi di iscrizione in diversi registri in capo a soggetti già iscritti e vigilati rappresenta un'importante fonte di:

- (i) incertezze nell'attuazione delle norme, e di
- (ii) incremento dei costi di implementazione/adempimenti.

In ragione del nesso diretto che intercorre fra attività di attuazione della norma e chiarezza/semplificata nell'interfaccia con il consumatore, appare importante che il legislatore nel recepimento orienti l'attenzione al principio della proporzionalità degli oneri amministrativi "ai fini della tutela del consumatore" (cfr. art. 11 par. 2 dell'IDD), nell'ottica di evitare al massimo inutili duplicazioni o ridondanze attuative. Anche in questo contesto, è auspicabile che si attui un coordinamento stringente fra regole (requisiti di accesso e permanenza nell'attività), regolatori, controllori e ambiti della vigilanza.

Sul punto, si propone che gli intermediari assicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, qualora iscritti in albi o in registri oggetto di vigilanza da parte di uno specifico Organismo/Autorità, siano esentati dalla registrazione all'ORIA, ovvero, qualora sia ritenuta indispensabile, che tale registrazione avvenga senza costi per gli iscritti.

Infine, il nuovo art. 120-*quinquies* del CAP, introdotto all'art. 1, comma 22 dallo schema di Decreto Legislativo in esame, al comma 4, prevede che nel caso di vendita abbinata del prodotto assicurativo insieme ad un prodotto o un servizio accessorio, il distributore di servizi assicurativi debba specificare al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo, che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo, è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo

Tale previsione sembra configurare per il distributore un regime di responsabilità proprie dell'“attività di consulenza” nei confronti del contraente.

Al riguardo, occorre evidenziare che nei principi generali di correttezza e diligenza nella raccolta delle informazioni al cliente riportati nell'IDD (art. 18 e 20) e nella bozza di Decreto Legislativo in esame, vi è una distinzione della responsabilità dell'intermediario nell'attività di informazione al cliente (offerta a titolo gratuito) da quella riveniente dall'attività di raccomandazione/consulenza (offerta a titolo oneroso) e che – segnatamente nell'IDD - non è previsto alcun obbligo dell'attività di “consulenza” da parte del distributore.

Come previsto all'art.20 dell'IDD, l'obbligo del distributore di fornire al cliente la motivazione del per cui un particolare prodotto è più indicato si sostanzia solo se viene effettivamente svolta un'attività di consulenza.